



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 dicembre 2008
(OR. en)**

15553/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0203 (ACC)**

**ACP 228
WTO 216
UD 209
COAFR 358**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 1528/2007
al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all'elenco
delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 novembre 2007 la Comunità ha concluso negoziati relativi a un accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (in appresso "APE interinale") con le Seicelle, con lo Zambia e con lo Zimbabwe.
- (2) Poiché la Comunità e lo Zambia, al momento della conclusione dei negoziati relativi all'APE interinale, in data 28 novembre 2007, non erano giunte a un accordo riguardo a un'offerta di accesso al mercato formulata dallo Zambia, non è stato possibile inserire lo Zambia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico¹.
- (3) Il 30 settembre 2008 la Comunità e lo Zambia hanno concluso negoziati relativi a un'offerta di accesso al mercato zambiano.
- (4) Di conseguenza, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, l'allegato I dovrebbe essere modificato al fine di inserirvi lo Zambia.

¹ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

- (5) Al fine di tenere conto dell'aggiunta dello Zambia all'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1528/2007, il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali¹, deve essere modificato, a tempo debito, dalla Commissione e con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 la voce "Repubblica dello Zambia" è inserita tra le voci "Repubblica dell'Uganda" e "Repubblica dello Zimbabwe".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
